



CITTA' DI RENDE

(PROVINCIA DI COSENZA)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 40 DEL 27/02/2025 adottata con i poteri della Giunta Comunale

OGGETTO: Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **17:40** presso la sede del Comune di Rende, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 28/06/2023 - ai sensi dell'art. 143, comma 12, del D.lgs. 267/2000, nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
1.	Santi Giuffrè Presidente	Si	
2.	Rosa Correale Commissario	Si	
3.	Michele Albertini Commissario	Si	

Partecipa il Vicesegretario Comunale **Dott.ssa Adele Sauro** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a). del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Presiede la seduta Dott. Santi Giuffrè

OGGETTO: Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Visto l'art. 107 e l'art. 48 del D. lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

4. con D.P.R. del 28.6.2023 (pubblicato sulla G.U. n.178 del 01.08.2023), notificato all'ente in data 14.7.2023 dalla Prefettura di Cosenza, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rende e nominata la Commissione Straordinaria per la durata di diciotto mesi ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs 267/2000;
5. con Decreto del Prefetto di Cosenza n. 68875/Area 2^ del 28.6.2023 è stata nominata la Commissione Prefettizia per la provvisoria amministrazione dell'ente, nelle persone dei membri, dott. Santi Giuffrè, dott.ssa Rosa Correale e dott. Michele Albertini;
6. i predetti si sono insediati nella carica di Commissari presso il Comune di Rende in data 29.06.2023;
7. con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 3 in data 09/01/2025, adottata con i poteri del Consiglio Comunale e resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025/2027;
8. con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 4 in data 09/01/2025, adottata con i poteri del Consiglio Comunale e resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;
9. con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 18 in data 28/01/2025, adottata con i poteri della Giunta Comunale e resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027 ai sensi dell'art.169 del D.lgs. n.267/2000;
10. con Deliberazione della Commissione Straordinaria, n. 12 in data 02/05/2024, adottata con i poteri del Consiglio Comunale e resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2023 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in particolare:

- il comma 816 a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ...”;*
- il comma 817, così come integrato dall'art. 1, comma 757, lett. a), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a mente del quale “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di*

ragionevolezza e di gradualità in ragione dell' impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile ...”;

- il comma 819 a mente del quale il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- il comma 831 a mente del quale “...*Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria per i Comuni oltre 20.000 abitanti € 1,00;*
- In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...) ...”;
- il comma 831 bis a mente del quale “... *gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ...”;*
- il comma 837 a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;*
- il comma 838 a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di*

cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;

Considerati, inoltre i coordinati disposti di cui,

- al comma 826 ed al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- al comma 841 ed al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837 (canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture organizzate), rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2025 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024 (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2025) che ha disposto il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025 e autorizzato, sino alla medesima data, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai

tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Dato atto che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche l'impianto tariffario relativo al nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Tutto ciò premesso

PROPONE CHE LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DELIBERI

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

1. **di approvare** per l'anno 2025 le tariffe di cui all'allegato A);
2. **di dare atto** che, per l'anno 2025, per le occupazioni permanenti di cui all'art. 1, comma 831 e comma 831 bis della Legge n. 160/2019, le tariffe all'allegato A), già vigenti per l'anno 2024, devono essere rivalutate, ai fini del versamento di quanto dovuto, del previsto indice ISTAT;
3. **Di dichiarare** la delibera ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio INFANTINO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2025.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli art. 49, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;

ESPRIME

Sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità tecnica **Favorevole**

Rende, lì 03/03/2025

Il Dirigente del Settore

f.to Dott. Antonio Infantino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Settore 8 - Bilancio, Finanze, Fiscalità Locale e Patrimonio

Oggetto: Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2025.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli art. 49, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000

ESPRIME

Sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità Contabile **Favorevole**

Rende, lì 03/03/2025

Il Dirigente del Settore

f.to Dott. Antonio Infantino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
Con voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

1. **di approvare** per l'anno 2025 le tariffe di cui all'allegato A);
2. **di dare atto** che, per l'anno 2025, per le occupazioni permanenti di cui all'art. 1, comma 831 e comma 831 bis della Legge n. 160/2019, le tariffe all'allegato A), già vigenti per l'anno 2024, devono essere rivalutate, ai fini del versamento di quanto dovuto, del previsto indice ISTAT;
3. **Di dichiarare** la delibera ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta,
con voti unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Dott.ssa Adele SAURO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Santi GIUFFRÈ

(DA REMOTO)

Dott.ssa Rosa CORREALE

Dott. Michele ALBERTINI

Dopo la lettura e conferma il verbale viene sottoscritto.

f.to Il Presidente
Dott. Santi Giuffrè

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

f.to Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Adele Sauro

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- ☐ Dopo il decimo giorno della pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Rende, lì 27/02/2025

f.to Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Adele Sauro

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Dichiazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-Bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Città di Rende.